

## Modifica Codice delle Obligazioni AZIONI AL PORTATORE

A seguito della revisione delle norme GAFI la Confederazione ha dovuto adottare misure atte a garantire una certa trasparenza delle società non quotate che emettono azioni al portatore. Queste modifiche adempiono pure le norme del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a scopi fiscali, che esigono l'accertamento di ogni singolo proprietario di azioni.

La modifica del codice delle obbligazioni entrata in vigore dal 1.7.2015 introduce l'obbligo da parte dell'azionista detentore di azioni al portatore, di annunciarsi a partire da una determinata soglia di partecipazione a società non quotate in borsa.

La nuova normativa offre quattro diverse alternative:

1. L'azionista deve annunciare alla società, con nome e cognome (o ragione sociale) e indirizzo, l'acquisto di azioni al portatore (art. 697i CO) e, non appena la sua partecipazione raggiunge o supera la soglia del 25% del capitale azionario e dei voti, deve annunciare la persona fisica per la quale agisce in definitiva, ossia l'avente diritto economico delle azioni (art. 697j CO).  
Il nuovo azionista ha tempo un mese per annunciarsi. In assenza dell'annuncio non può far valere i suoi diritti di azionista e patrimoniali (art. 697m CO).  
Chi già deteneva azioni al portatore ha un termine di 6 mesi per annunciarsi dall'entrata in vigore della legge.  
In pratica le società deterranno un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi diritto economico (art. 697l)
2. L'annuncio dell'azionista non è fatto alla società, ma a un intermediario finanziario ai sensi della LRD (art. 697k CO)
3. La conversione agevolata della azioni al portatore in azioni nominative (art. 704a CO)
4. L'emissione di titoli al portatore sotto forma di titoli contabili. In questo caso l'ente centrale di custodia deve essere designato dalla società ed essere in grado di accedere ai dati relativi all'accertamento raccolti dall'intermediario finanziario che ha effettuato l'accertamento dell'azionista (art. 23a LTCO)

L'obbligo di annuncio degli aventi diritto economico si applica anche agli azionisti che detengono azioni nominative di società non quotate in borsa, così pure ai soci di società a garanzia limitata (Sagl) se la soglia di partecipazione del 25% è raggiunta o superata (art. 697j e art. 790a CO)